



COMUNE DI BORGOMASINO
Città metropolitana di Torino

ORDINANZA N. 5 DEL 9.3.2022

Oggetto: divieto di transito veicolare temporaneo in via Roma, in via Cavour e in via D'Azeglio in data 9.3.2022
--

IL SINDACO

PREMESSO che in data 8.3.2022 l'impresa edile Costanzo Paolo ha richiesto l'emissione di un'ordinanza per la regolamentazione temporanea della circolazione stradale in occasione dei lavori che la stessa deve svolgere per assicurare la manutenzione di due edifici di proprietà di Bellardi Franco;

CONSIDERATO che i lavori svolti dall'impresa edile indicata in premessa devono intendersi essenziali, posto il fine da realizzare;

RILEVATO che, in occasione dell'esecuzione di lavori straordinari è opportuno, per motivi di sicurezza stradale e di viabilità, limitare e regolare il traffico veicolare sui tratti delle strade interessate;

VISTA la necessità di disciplinare con provvedimento temporaneo il traffico urbano, con la regolamentazione della circolazione statica e dinamica;

VISTO il parere favorevole espresso dal servizio di Polizia locale ;

VISTI gli artt. 2, 5, 6 c. 4 lettera f), 7 c.1 lettera a), 159, 215 del D. lgs. 30.4.1992, n. 285;

VISTO il regolamento di esecuzione del *Codice della strada* di cui al D.P.R. n. 495/1992;

VISTO il D. lgs. 18.8.2000, n. 267, *Testo unico degli enti locali*, e precisamente l'art. 50;

ORDINA

dalle ore 8 alle ore 9 e dalle ore 9 alle ore 10 del 9.3.2022 l'istituzione temporanea della limitazione della circolazione veicolare e pedonale rispettivamente in via Roma, nel tratto tra vicolo Cella e vicolo Plana, e in via Cavour 18, nel tratto tra via Cavour e via D'Azeglio, che si rendesse necessaria per l'effettuazione dei lavori di messa in sicurezza, compresi il divieto di transito, di sosta con rimozione coatta dei veicoli eventualmente in sosta irregolare e il senso unico, anche alternato, con l'eccezione dei veicoli dell'impresa edile Costanzo Paolo, dei residenti e dei veicoli di soccorso pubblico e di Polizia,

AVVERTE

che i trasgressori saranno sanzionati ai sensi del vigente *Codice della Strada* di cui al D. lgs. 30.4.1992, n. 285 con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste;

DISPONE

1-) che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Borgomasino;

2-) che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali a cura della ditta incaricata dei lavori, che ne dovrà garantire l'efficienza per tutta la durata delle operazioni, in osservanza al *Codice della strada*;

3-) che i soggetti di cui all'art. 12 del C.d.s. sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza;

AVVISA

a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse può ricorrere, entro 60



COMUNE DI BORGOMASINO
Città metropolitana di Torino

giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale amministrativo regionale di Torino oppure entro 120 al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In alternativa, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione può essere preposto ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D. lgs. n. 285/1992, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;

PUBBLICITÀ

la presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio digitale del Comune di Borgomasino e nei punti interessati all'esecuzione del seguente provvedimento.

Borgomasino, 9 marzo 2022

IL SINDACO

dott.ssa **Antonella Giovanna Pasquale**

firma autografa ex art. 3, c. 2, del D. lgs. 12.2.1993, n. 39